

COMUNE DI FIANO

Provincia di Torino

IL REVISORE DEL CONTO

COMUNE DI FIANO		
Provincia di Torino		
- 2 NOV 2010		
Prot. N.	4959	
Tit. III	Cl. 5	Fasc. 002

Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2010

Fiano, 30.10.2010

Verbale n. 12

Il sottoscritto Manni Alberto, Revisore del conto del Comune di Fiano (To) ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2008

premessi

- che l'art.5, c. 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, c. 3 del d.lgs. 165/2001 prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, c. 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, c. 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato una preintesa in data 14.10.2010;
- che detta preintesa è stata trasmessa all'Organo di Revisione in data 28.10.2010;
- che nella nota di trasmissione sono allegiate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

IL REVISORE DEL CONTO

(dott. Alberto Manni)

